

Bruxelles, 15 gennaio 2016
(OR. en)

5221/16

COPEN 6
EUROJUST 1
EJN 1

NOTA

Origine:	Anders Ahnlid, Ambasciatore, Rappresentanza permanente della Svezia presso l'Unione europea
in data:	17 dicembre 2015
Destinatario:	Christine Roger, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive - Notifica da parte della Svezia

Gentile Direttore generale,

A nome del governo svedese mi prego di notificarLe le misure nazionali adottate conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947/JHA del 27 novembre 2008.

(Formula di cortesia)

(f.) Anders Ahnlid

Notifica delle misure nazionali in adempimento degli obblighi della Svezia nei confronti dell'Unione europea

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947/JHA del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, gli Stati membri devono trasmettere al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo¹ delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti loro dalla presente decisione quadro.

La decisione quadro è stata attuata dalla Svezia rispettivamente con l'atto e l'ordinanza sul riconoscimento e l'esecuzione delle pene non detentive nell'Unione europea e con talune conseguenti modifiche di altri atti e ordinanze (cfr. allegati). Il nuovo atto e l'ordinanza e le relative conseguenti modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2016. Al momento, la Svezia ha attuato la decisione quadro.

Gli statuti sono presentati alla Commissione tramite la banca dati sulle misure d'attuazione MNE.

La Svezia trasmette inoltre le seguenti notifiche e dichiarazioni ai sensi della decisione quadro.

Notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione quadro, il Segretariato generale del Consiglio viene informato di quanto segue.

L'amministrazione penitenziaria e di libertà vigilata svedese è l'autorità competente conformemente alla decisione quadro allorché la Svezia è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

¹ Nota del Segretariato: tale testo non è allegato al presente documento.

Le commissioni per la libertà condizionale (parole board) e i giudici ordinari sono anch'essi autorità competenti allorché la Svezia è lo Stato di emissione nonché quando dette commissioni o i giudici emettono le ulteriori decisioni di cui all'articolo 17. La commissione per la libertà condizionale è inoltre l'autorità competente allorché la Svezia è lo Stato di emissione nei casi in cui tale organo emette le decisioni di sospensione condizionale di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

I dati di contatto dell'amministrazione penitenziaria e di libertà vigilata svedese sono i seguenti:

Kriminalvården

Huvudkontoret

601 80 NORRKÖPING

Svezia

Telefono: + 46 77 228 08 00

Fax: + 46 11 496 36 40

E-mail: hk@kriminalvarden.se

Notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, la Svezia non è disposta a sorvegliare alcuna sanzione o misura di sospensione condizionale oltre a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Dichiarazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, l'autorità svedese competente, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di libertà vigilata, può, nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, acconsentire alla trasmissione di una pena non detentiva qualora il reinserimento sociale della persona condannata sia facilitato dal fatto che l'esecuzione è trasferita in Svezia e ciò sia altresì opportuno.

Dichiarazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, la Svezia in qualità di Stato di esecuzione non assumerà in alcun caso la competenza ad emettere le ulteriori decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c).

Dichiarazione a norma dell'articolo 21

A norma dell'articolo 21 della decisione quadro, il certificato deve essere redatto o tradotto in svedese. La Svezia accetta inoltre che il certificato sia tradotto in danese, norvegese o inglese.
